

## Quesito n. 276-2007/T

### In tema di «tassazione vendita e donazione alla parrocchia».

Si chiede di verificare il regime tributario applicabile ad un atto di cessione a titolo oneroso di un fabbricato "ad uso canonica" da parte di un privato ad una parrocchia (ente ecclesiastico riconosciuto) e ad un atto di donazione di beni immobili "ad uso canonica" da parte di un privato ad una parrocchia (ente ecclesiastico riconosciuto).

Per trarre delle conclusioni relativamente al caso di specie è bene precisare preliminarmente che ai sensi dell'art. 29, comma 2, della legge n. 222 del 1985, le parrocchie acquistano la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministro dell'interno che conferisce alle singole diocesi e parrocchie la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto e che, sulla base del principio di equiparazione sancito all'art. 29 lett. h) del Concordato tra la santa Sede e l'Italia, gli enti con fini religiosi e di culto sono compresi tra quelli che perseguono finalità di beneficenza e di istruzione <sup>(1)</sup>.

1. Con riferimento all'atto di cessione a titolo oneroso si evidenzia che gli enti ecclesiastici, così come gli enti non commerciali, non godono di particolari agevolazioni e pertanto l'imposta di registro, ai sensi dell'art. 1 del d.p.r. n. 131/1986 si applica *"nella misura indicata nella tariffa allegata al presente testo unico, agli atti soggetti a registrazione e a quelli volontariamente presentati per la registrazione"*.

Considerato che il nono periodo dell'art. 1 della tariffa parte prima, allegata al citato d.p.r., prevede che *"se il trasferimento avviene a favore di onlus ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II quater"* l'imposta è dovuta nella misura fissa di 168,00 euro <sup>(2)</sup>, è opportuno verificare se nel caso di specie la "parrocchia" possa considerarsi onlus.

Al riguardo si ricorda che il comma 9 dell'art. 10 del d.lgs. n. 460/1997 ha stabilito che *"gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese (...) sono considerate onlus limitatamente all'esercizio delle attività elencate alla lett. a) del comma 1"*. Inoltre il medesimo comma dispone che *"fatta eccezione della prescrizione di cui alla lett. c) del comma 1 [relativo al divieto di svolgere attività diverse da quelle della lett.a) ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse] agli stessi enti si applicano anche le disposizioni agevolative del presente decreto, a condizione che per tali attività siano tenute separatamente le scritture contabili previste all'art. 20 bis del d.p.r. n. 600/1973"*.

Pertanto, fermo restando che la natura di onlus della parrocchia in esame dovrà essere frutto di una valutazione in concreto si può comunque osservare che l'esclusivo perseguimento

di finalità di solidarietà sociale (di cui all'art. 10, comma 1, lett.b del citato d.lgs. n. 460) non è evidentemente richiesto per il soggetto parrocchia che in quanto ente ecclesiastico ha, per definizione, finalità di religione e di culto, ma per la specifica attività che la parrocchia stessa intende far rientrare nel regime onlus <sup>(3)</sup>.

Si ricorda inoltre che, oltre alla verifica delle altre condizioni previste dal citato art. 10, per poter utilizzare la qualifica di onlus è necessaria l'iscrizione all'anagrafe delle onlus di cui all'art. 11 del medesimo d.lgs <sup>(4)</sup>.

2. Con riferimento all'atto di donazione si osserva che, ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 346/1990 (testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni), non sono soggetti all'imposta i trasferimenti a favore di enti pubblici, fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, che hanno come scopo esclusivo (tra gli altri previsti dalla citata disposizione) l'assistenza, lo studio, l'educazione l'istruzione o altre finalità di pubblica utilità, nonché quelle a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

L'art. 55 del medesimo d.lgs. precisa che gli atti che hanno per oggetto trasferimenti di cui all'art. 3 sono registrati gratuitamente.

La parrocchia, dunque, in quanto ente legalmente riconosciuto, con scopo esclusivo di religione e di culto (equiparato – come detto – a quelli che perseguono finalità di beneficenza e di istruzione), rientra tra i soggetti beneficiari per cui opera l'esclusione da imposta dovuta in ragione della donazione di cui al citato art. 3 del d.lgs. n. 346/1990.

Anche ai fini delle imposte ipotecaria e catastale la donazione a favore di una parrocchia non comporta la debenza del tributo ex artt.1, comma 2, e 10, comma 3, del d.lgs. n. 347/1990.

*Valeria Mastroiacovo*

- 
- 1)** Si veda al riguardo RONZANI, *Il regime tributario degli enti ecclesiastici*, Padova, 2000, 81. L'equiparazione ai fini tributari era del resto già contenuta nell'art.7 degli Accordi del 1984 (cfr. *ult. op. cit.*, 138).
  - 2)** La nota dispone che la previsione operi a condizione che la onlus dichiari nell'atto che intende utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento della propria attività e che realizzi l'effettivo utilizzo diretto entro due anni dall'acquisto. In caso di dichiarazione mendace o di mancata effettiva utilizzazione per lo svolgimento della propria attività è dovuta l'imposta nella misura ordinaria nonché una sanzione pari al 30 per cento della stessa imposta.
  - 3)** Nel caso di specie la questione dell'attività non sembra porsi fermo restando che dal quesito risulta che i beni saranno destinati ad uso canonica.
  - 4)** Tale iscrizione è obbligatoria anche per l'ente ecclesiastico che intenda esercitare attività di onlus ed è condizione essenziale per poter beneficiare delle agevolazioni previste che decorreranno dalla data di iscrizione.